



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- Seconda sezione civile -

Il Presidente

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* in corso di conversione in legge;

- visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”*, in corso di conversione, e in particolare l’art. 36 che ha prorogato all’11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato nelle previsioni dell’art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020, nonché differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dall’art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020;

- visto il decreto n. 5273 del Presidente del tribunale in data 20 aprile 2020, recante linee-guida per l’organizzazione dell’attività giudiziaria ai sensi dell’art. 83, commi 5, 6 e 7, d.l. n. 18/2020, il quale stabilisce, in sintesi, che:

(a) nel periodo 16 aprile – 11 maggio 2020 possono essere trattate le cause urgenti ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. a) d.l. n. 18/2020 e quelle la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, individuate dal presidente di sezione adottando un equilibrato criterio di valutazione del parametro della gravità del pregiudizio, sentiti i giudici e valutate sia le presenze del personale di cancelleria sia le disponibilità dei mezzi tecnici;

(b) nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 possono essere trattate: (i) le cause di competenza del tribunale ordinario indicate nell’art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18/2020; (ii) le cause di più risalente iscrizione a ruolo e, comunque, quelle la cui definizione è prevista nel programma di gestione relativo all’anno 2020; (iii) le cause relative a diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione; (iv) le cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o comunque già istruite; (v) le cause individuate dal presidente di sezione, in ragione delle specifiche caratteristiche delle controversie assegnate alla sezione, secondo ulteriori criteri di priorità e in base anche a quanto previsto per l’individuazione del concetto di procedimento la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

(c) previa interlocuzione con i giudici e con il direttore amministrativo, il presidente di sezione stabilisce, tenuto conto dell’esigenza primaria di ridurre al

minimo le possibilità di contatto fra le persone, della ridotta presenza del personale amministrativo nelle cancellerie e dei provvedimenti normativi vigenti che limitano la circolazione delle persone, il numero minimo e/o massimo dei procedimenti che ogni giudice può trattare in ciascuna udienza nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 e che può aumentarlo progressivamente nel corso del periodo;

(d) i giudici procedono alla trattazione delle cause disponendo, a loro scelta, le forme dell'udienza da remoto oppure della trattazione scritta: in particolare, nella scelta il giudice tiene conto, per la trattazione da remoto, dei limiti tecnici del programma informatico utilizzato (Microsoft Teams) e della attuale mancanza di regolamentazione tecnica ai fini dell'uso processuale del medesimo, mentre, per la trattazione scritta, tiene conto della effettiva presenza in cancelleria del personale amministrativo;

(e) in casi del tutto eccezionali e quando non sia possibile seguire le due modalità indicate nella lettera (d), le cause possono essere trattate in tribunale alla presenza delle parti con lo scrupoloso rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie richiamate nel paragrafo II) dell'allegato 1 al decreto n. 5273 del Presidente del tribunale 20 aprile 2020;

- considerato che occorre procedere, quanto al periodo 16 aprile – 11 maggio 2020, alla individuazione, per tipologie, delle cause la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, e fissare – quanto al periodo 12 maggio – 30 giugno 2020, ulteriori criteri di priorità nella trattazione delle cause, nonché il numero minimo e/o massimo di cause che ciascun giudice può trattare per udienza;

- sentiti i giudici della sezione e il dirigente amministrativo;

stabilisce

1. nel periodo 16 aprile – 11 maggio 2020 sono trattati i seguenti procedimenti:

- istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione delle sentenze impugnate, ai sensi degli artt. 283, 351 e 373 c.p.c., nonché istanze cautelari dichiarate urgenti, se *ante causam*, con decreto non impugnabile del presidente di sezione oppure, se in corso di causa, con decreto non impugnabile del giudice istruttore;

- cause già fissate per la prima udienza di trattazione contenenti istanze cautelari aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona, quali: diritto al risarcimento del danno conseguente a contagio post-trasfusionale; diritto al risarcimento del danno per tardivo recepimento di direttive comunitarie in tema di vittime di crimini violenti; diritto al risarcimento del danno per morte o lesioni gravissime; diritto all'assegnazione e al mantenimento di alloggi di edilizia popolare (opposizione a decreto di rilascio); diritto all'indennizzo per le vittime dei reati di mafia e/o usura;

- cause già fissate per la decisione sulle richieste istruttorie o la precisazione delle conclusioni, iscritte a ruolo entro il 31.12.2014 e aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona, quali: diritto al risarcimento del danno conseguente a contagio post-trasfusionale; diritto al risarcimento del danno per tardivo recepimento di direttive comunitarie in tema di vittime di crimini violenti; diritto al risarcimento del danno per morte o lesioni gravissime; diritto all'assegnazione e al mantenimento di alloggi di edilizia popolare (opposizione a decreto di rilascio); diritto all'indennizzo per le vittime dei reati di mafia e/o usura;

2. per la trattazione delle cause di cui al secondo e al terzo trattino del punto 1 va previamente accertato che la sospensione dei termini disposta dall'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020 e dall'art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020 non abbia precluso lo svolgimento delle attività processuali delle parti, altrimenti andrà fissata una nuova udienza per consentirne l'esercizio;

3. tutti gli altri procedimenti non ricompresi nel punto 1 sono rinviati, con provvedimento telematico da comunicare tempestivamente alle parti, a data successiva al 30 giugno 2020, avendo cura di differire a più breve termine i procedimenti di più vecchia iscrizione a ruolo o che necessitano di sollecita decisione, anche di contenuto istruttorio;

4. nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 sono trattati i seguenti procedimenti:

- istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione delle sentenze impugnate, ai sensi degli artt. 283, 351 e 373 c.p.c.;

- cause la cui definizione è prevista nel programma di gestione relativo all'anno 2020;

- cause relative a diritti fondamentali o che comunque necessitano di pronta decisione;

- cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che siano già state istruite;

- istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione di provvedimenti di applicazione di sanzioni amministrative o di riscossione coattiva di crediti di soggetti pubblici o equiparati; procedimenti cautelari in genere; cause per le quali sia già superato il termine di ragionevole durata ai sensi della legge n. 87/2001;

5. nella trattazione delle cause va osservata la disposizione del punto 2 sull'incidenza della sospensione dei termini; tutti gli altri procedimenti non ricompresi nel punto 4 vanno rinviati con provvedimento telematico da comunicare tempestivamente alle

parti a data successiva al 30 giugno 2020, avendo cura di differire a più breve termine i procedimenti di più vecchia iscrizione a ruolo o che necessitano di sollecita decisione, anche di contenuto istruttorio;

6. il numero minimo delle cause che ciascun giudice può trattare in ciascuna udienza è fissato in tre dal 12 maggio al 31 maggio 2020 e in cinque dal 1° giugno al 30 giugno 2020; il numero massimo è fissato in dieci per l'intero periodo;

7. nella trattazione della causa, da remoto o in forma scritta, vanno osservate le indicazioni del protocollo sottoscritto fra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Roma, allegato 2 al decreto n. 5273 del Presidente del tribunale in data 20 aprile 2020;

8. restano ferme le indicazioni impartite al punto 7 del provvedimento del presidente della seconda sezione civile in data 24 marzo 2020, di seguito riportate:

"7. in ragione delle caratteristiche proprie delle controversie trattate nella seconda sezione, i giudici osserveranno le seguenti ulteriori indicazioni:

(a) la trattazione scritta trova applicazione nelle seguenti udienze:

- rito ordinario: udienza di prima comparizione *ex art.* 183 c.p.c.; udienza di ammissione dei mezzi istruttori; udienza di precisazione delle conclusioni;
- rito sommario di cognizione: udienza di prima comparizione; udienza di discussione conclusiva;
- rito del lavoro: udienza di discussione *ex artt.* 429 e 437 c.p.c.;
- rito cautelare e camerale: udienza di trattazione; udienza di discussione conclusiva;

(b) per le cause fissate per la discussione orale *ex art.* 281-*sexies* c.p.c. il giudice pronuncia sentenza nel giorno dell'udienza, o in quello della scadenza del termine per le eventuali repliche, mediante deposito di provvedimento scritto contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;

(c) per le cause fissate per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-*quies* c.p.c., la sentenza è depositata nei termini di legge decorrenti dall'udienza di discussione;

(d) per le cause fissate per la discussione orale nelle cause da trattarsi col rito del lavoro il giudice pronuncia sentenza nel giorno dell'udienza, o in quello della scadenza del termine per le eventuali repliche, mediante deposito di provvedimento scritto contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;

(e) per le cause da trattarsi con il rito sommario *ex art.* 702-*bis* c.p.c., nei termini di legge decorrenti dalla dell'udienza il giudice pronuncia ordinanza con cui definisce il giudizio oppure emette i provvedimenti istruttori previsti dall'art. 702-*ter* c.p.c."

9. Il dirigente amministrativo è incaricato dell'organizzazione dei servizi delle cancellerie in modo da dare compiuta attuazione al presente provvedimento. Inoltre, agli effetti della retribuzione dei giudici onorari, attesta lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità da remoto e in forma scritta, opportunamente annotate nello "storico" di ogni fascicolo processuale, con indicazione dell'orario di inizio dell'udienza secondo le disposizioni vigenti del tribunale di Roma e rilevazione dell'orario di deposito telematico del provvedimento decisorio.

Si comunichi alla presidenza del tribunale, si affigga all'ingresso e nel corridoio della sezione e si pubblichi sul sito *web* del tribunale ordinario di Roma.

Roma, 20 aprile 2020.

Il Presidente della sezione
Francesco Oddi